

Verbale di Accordo

Il giorno 26 ottobre 2018, si sono incontrati presso Confindustria Livorno Massa Carrara, delegazione territoriale di Carrara:

Ance Massa Carrara rappresentata dal Presidente Dott. Matteo Venturi e dal Consigliere signor Werther Cacciatori, assistiti dal funzionario di Confindustria Livorno Massa Carrara Massimo Bani

e


FILLEA-CGIL Massa Carrara, FILCA-CISL Toscana Territorio di Massa Carrara e FENEAL-UIL Toscana Area Massa Carrara rappresentate rispettivamente dai Signori Leonardo Quadrelli, Simona Riccio e Giacomo Bondielli, Francesco Fulignani

- Considerato che le parti avevano sottoscritto, in data 11 maggio 2018, apposito verbale di accordo sindacale con il quale, tenuto conto della necessità e urgenza di far fronte alla copertura del Fondo carenza malattia, avevano convenuto di coprire il disavanzo del Fondo con prelevamento dal Fondo Apes di una somma pari ad € 70.000;
- Preso atto del fatto che, alla data odierna, le risorse del Fondo carenza malattia costituito presso la Cassa Edile presentano di nuovo una situazione di disavanzo nonostante quanto stabilito a seguito dell'accordo tra le parti sociali di categoria dell'11 maggio suindicato;
- Considerata, infine, la necessità di introdurre a carico delle imprese un contributo a titolo di vestiario da versarsi in favore dell'Ente Cassa Edile della provincia di Massa Carrara e ciò in considerazione del fatto che lo stesso non è più in grado di far fronte all'adempimento di tale servizio con onere a proprio carico così come previsto dall'art.4 del ccpl 3 gennaio 2003;

Tutto ciò premesso,

Le parti convengono quanto segue

1. di eliminare, con decorrenza 1° ottobre 2018, dagli oneri previsti a carico delle imprese nei confronti dell'Ente Cassa Edile provinciale secondo la tabella di cui all'art. 4 del ccpl 30 luglio 2012, quello previsto alla voce "carenza malattia" e pari allo 0,10% degli elementi della retribuzione di cui all'art.24 del CCNL, prevedendo, con la medesima decorrenza, che le imprese corrisponderanno direttamente un trattamento economico pari al 100% (coefficiente 1) degli








elementi della retribuzione di cui all'art.26 del CCNL per i giorni di carenza di cui alla vigente normativa sul trattamento di malattia, indipendentemente dalla durata della malattia stessa; **PERCUI I GIORNI DI CARENZA MALATTIA NON SARANNO PIU' RIBORSATI DALL'ENTE CASSA**

2. di introdurre, con decorrenza 1° ottobre 2018, tra gli oneri a carico delle imprese nei confronti dell'Ente Cassa Edile provinciale, quello relativo al "Vestiaro" nella misura pari allo 0,40% degli elementi della retribuzione di cui all'art.24 del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto


ANCE MASSA CARRARA



FILLEA CGIL



FILCA CISL



FENEAL UIL

